

ALLEGATO	A	ALL'ATTO
PER N°	42912	
PAGE N°	28406	

STATUTO

TITOLO I - Denominazione - Sede - Durata - Norme applicabili

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita con sede nel Comune di Palermo (PA), la società cooperativa sociale ai sensi dell'art.1, lettera a) e b) della legge 381/91 e successive modifiche e/o integrazioni denominata:

"Parco Uditore Cooperativa Sociale"

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove, nei modi e termini di legge.

Art. 2 - Durata

La durata della Cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 3 - Norme Applicabili

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

In caso di superamento dei limiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 2519 del c.c. troveranno in automatico applicazione il comma 1 del citato articolo (relativo alle società per azioni).

Alla Cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali e successive modificazioni ed integrazioni nonché le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142, di riforma della figura del socio lavoratore e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II Scopo - Oggetto - Requisiti mutualistici

Art. 4 - Scopo

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- a) la gestione di servizi socio sanitari ed educativi.
- b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La Cooperativa si ispira ai principi della legalità, del rispetto dei diritti della persona e della giustizia sociale.

Lo scopo che i soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, svolge attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno.

Tali finalità sono perseguite attraverso lo svolgimento delle attività di cui alla lettera b) dell'art. 1 della Legge n. 381 del 1991 come declinate al successivo art. 5 del presente statuto, nonché a fornire servizi socio assistenziali educativi alle fasce più deboli della popolazione secondo il dettato della lettera a) dell'art. 1 della Legge n. 381 del 1991 attraverso il lavoro dei soci.

La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita in legislazione italiana.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c.c..

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

Su delibera dell'organo di amministrazione potrà aderire ad associazioni di categoria, nonché agli altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Art. 5 – Oggetto Sociale

La società, perseguendo finalità mutualistiche, mediante l'organizzazione del

lavoro dei soci, anche attraverso convenzioni con enti locali (comuni, provincie, regioni, UU.SS.LL. ecc.), con enti pubblici, para pubblici, morali e privati, si propone in generale di operare nell'ambito di servizi di rilevanza sociale e d'utilità generale, finalizzate alla gestione di servizi socio sanitari ed educativi nonché di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La cooperativa pertanto si propone di svolgere nello specifico:

I) Attività socio-sanitarie ed educative finalizzate a soggetti svantaggiati così come definite dall'art. 1 punto a) legge 381/91:

- svolgere attività di assistenza sociale e sanitaria in favore di soggetti con problemi psichiatrici, altresì svolgere attività di assistenza ad adulti e minori, realizzando servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitori-figli al fine di realizzare un'efficace azione di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche mediante il potenziamento di servizi di rete.

- svolgere attività ludiche, educative, culturali e di aggregazione sociale per bambini, della prima e della seconda infanzia, e per gli adolescenti che vivono in particolari condizioni di disagio ambientale.

- realizzare azioni di sostegno ai minori che vivono in particolari condizioni di disagio ambientale e promozione dei loro diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

- realizzare attività di sostegno formativo e lavorativo per minori, persone svantaggiate, immigrati e loro famiglie.

- offrire servizi di consulenza e strategie di intervento pedagogico-clinico ai minori, adolescenti e adulti in situazioni di disagio, maltrattamento, abusi,

etc anche in regime di convenzione con strutture pubbliche e private.

- creazione e gestione di attività di laboratori multimediali attraverso l'utilizzo di vari strumenti informatici e tecnologici.

- attività di formazione e aggiornamento per il personale impegnato e da impegnare nelle attività istituzionali della cooperativa, allo scopo di sviluppare e potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali.

- partecipare alla realizzazione di un servizio integrato di interventi e servizi sociali per la promozione della solidarietà sociale attraverso la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

- effettuare studi e ricerche in materia di disagio.

- promozione, progettazione, organizzazione e gestione di programmi formativi rivolti agli anziani, ai minori e ai diversamente abili.

- la promozione e la gestione di attività e servizi di natura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone diversamente abili e in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio.

- promuovere, progettare, organizzare e gestire corsi di formazione e riqualificazione per gli immigrati che vivono in particolari condizioni di disagio sociale al fine di facilitare il loro inserimento nel tessuto sociale e nel mercato del lavoro.

- attività assistenziale ai sensi dell'art. 26 l.r. 22/86 per le sezioni Minori, Anziani, Inabili, Gestanti e ragazze madri, e per le tipologie Istituti di ricovero con convitto e semiconvitto, Asilo nido, Centro Diurno Assistenza

ed incontro, Comunità alloggio, Casa albergo, Casa protetta, Centro accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea, Soggiorni vacanze, Comunità di tipo familiare, Assistenza domiciliare, Casa di riposo, Casa accoglienza (solo per gestanti e ragazze madri), tutte le attività sopra elencate dovranno essere svolte per i soggetti svantaggiati individuati dalla citata legge regionale 22/86, ed eventuali modifiche ed integrazioni.

- l'istituzione di un consultorio per i problemi di pertinenza medica dell'anziano, minori, diversamente abili e tossicodipendenti.

- l'iniziativa informativo - formativa rivolta a tutti i cittadini sul significato socio culturale dell'inserimento degli anziani, dei diversamente abili, e dei tossicodipendenti in tutte le istituzioni e sedi normali e sulle conoscenze tecnico-scientifiche che consentono la prevenzione ed il recupero di tali soggetti.

- la realizzazione e/o la gestione di centri diurni e notturni di assistenza.

- servizi di telesoccorso.

- la creazione e/o la gestione di impianti polivalenti per la cultura e la ricreazione dei soggetti con forti difficoltà sociali ed economiche.

- la creazione di una rete di servizi assistenziali (deambulazione, assistenza medica e domestica in genere) a supporto di portatori di handicap e di quanti ne richiedono il servizio, anche attraverso apposite convenzioni da stipulare con enti pubblici e/o privati.

- la promozione e la gestione delle fattorie didattiche, di caffè letterali, bar ed altri esercizi simili.

II) Attività finalizzate all'inserimento lavorativo ed all'integrazione sociale dei soggetti svantaggiati e più deboli della società e del mondo lavoro così

come definite dall'art. 1 punto B) legge 381/91:

- Gestire parchi, ville, giardini, aree verdi, orti urbani, sociali e condivisi, vivai e fattorie didattiche; strutture per l'accudimento e l'accoglienza di animali quali per esempio cani, gattini.

- Coordinare gruppi di lavoro e di volontariato per la manutenzione e pulizia delle aree verdi; organizzare e gestire lavori di giardinaggio e falciatura sia manuale che meccanizzata. La realizzazione e la manutenzione di aree erbose, l'abbattimento di piante, l'esecuzione di trattamenti su aree erbose e sponde di canali. Gestione di serre e impianti di sperimentazione, la realizzazione di vivai forestali e di essenze, la costruzione di campi e centri sperimentali dimostrativi per le attività agro-forestali, la gestione di parchi naturali attrezzati pubblici e privati, musei nonché ogni iniziativa volta alla valorizzazione culturale e turistica del territorio.

- Gestire e condurre beni assegnati dalle autorità pubbliche e dagli Enti locali come previsto dalla legge 109 del 1996 sui beni confiscati per uso sociale. La gestione di attività turistiche ricreative, agriturismo e attività extra alberghiero rurale, attività di ristorazione in genere; la gestione di biblioteche, caffè letterali, asili nidi e ludoteche, sia pubbliche che private.

- Produrre, commercializzare e riprodurre materiale audiovisivo, cinematografico e teatrale con qualunque supporto magnetico e non.

- Organizzare spettacoli teatrali, cineforum, concerti nonché editare giornali non quotidiani, riviste e libri sia per conto proprio che per conto terzi.

- Organizzare attività culturali per la ricerca quali conferenze, convegni, seminari, mostre, ecc.

- Organizzare spettacoli ed eventi di animazione e intrattenimento inclusi

quelli a fini ludici.

- Organizzare fiere, sagre, mostre, mercati ed expo.

- Gestire sportelli di ascolto e di consulenza.

- Promuovere e gestire spazi co-working.

- Organizzazione e gestione di attività e servizi volti a favorire il risparmio energetico e la riduzione di emissioni di gas serra, quali per esempio la progettazione, realizzazione, installazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative, curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione.

- Organizzare attività e manifestazioni sportive dilettantistiche.

- Attività e servizi di comunicazione, ufficio stampa, con particolare riferimento a servizi informatici quali per esempio programmazione, realizzazione siti internet, database, applicazioni, attività di assistenza e manutenzione informatica, migrazione di sistemi operativi, consulenza di social media manager.

- Svolgere attività di formazione professionale a favore di terzi, tirocini formativi, master e workshop in collaborazione con le università o con altri enti.

- Progettare, realizzare e gestire attività di formazione e di orientamento ed attività di aggiornamento e riqualificazione per lavoratori, utilizzando anche finanziamenti comunitari, nazionali, regionali e locali.

- Gestione di progetti didattici finalizzati in particolare alla divulgazione culturale e scientifica, all'educazione ambientale, all'educazione motoria e psicomotoria.

- L'organizzazione, la promozione e la gestione di punti di ristoro, ristoranti.

servizi ricettivi e di ospitalità, attività di catering, rivolti anche ai giovani, studenti, famiglie, migranti, gruppi organizzati e associazioni, nell'ambito di progetti per la promozione e la valorizzazione del turismo giovanile, scolastico e sportivo nonché di progetti per lo scambio culturale che promuovano i valori della responsabilità sociale, dell'amicizia e della solidarietà tra i popoli.

- L'organizzazione e la gestione di servizi di qualsivoglia natura, tra cui il trasporto di cose e persone da effettuarsi con qualsiasi mezzo, nonché il servizio di trasporto alunni nel rispetto della vigente normativa in materia, servizi di facchinaggio e trasloco sia manuale sia meccanizzato, compresa la movimentazione di merci con carrelli, gru e attrezzature speciali per il trasporto su scale e gradini.

- Servizi di nettezza urbana e extraurbana, raccolta differenziata dei rifiuti ed attività ecologiche.

- La gestione ed il controllo dei sistemi di rilevamento sullo stato di manutenzione del patrimonio archeologico.

- La gestione, la valorizzazione e manutenzione del patrimonio ambientale e storico, archeologico, marittimo, culturale, paesaggistico, tradizionale;

- La realizzazione e/o gestione di centri per la promozione di impianti turistici ricettivi con aree pertinenti debitamente attrezzate per il turismo.

- Assumere mediante appalti con Enti Pubblici e con privati, contratti d'opera, cottimi e figure affini di contratto, il compimento retributivo di opere e servizi nel campo dell'attività lavorativa di pulizia, lavanderia, stireria, servizi di cucina, di manutenzione del verde pubblico, ivi compresa quella artigianale e commerciale e ogni altra attività lavorativa, rientrante

nelle finalità previste dalla legge regionale n. 215 e dalla legge nazionale n. 381 dell' 8 novembre 1991.

- La realizzazione di punti di vendita di oggettistica inerente il patrimonio storico, artistico e culturale siciliano.

- La realizzazione e la vendita in occasione di feste, sagre, mostre di prodotti tipici dell'artigianato e dell'enogastronomia locale, anche attraverso la creazione di laboratori per la trasformazione e la vendita di tali prodotti.

La società per le attività sopra indicate che siano ritenute "attività protette" dovrà, nel rispetto delle norme di legge in vigore, ricorrere all'opera di professionisti. La società affiderà a professionisti del settore, lo svolgimento delle attività che siano ritenute "attività protette" ai sensi della legge, limitandosi - in tal caso - ad approntare i locali e le strutture per lo svolgimento delle stesse. E' escluso - in ogni caso - l'esercizio in proprio da parte della società di "attività professionali", e ciò nel pieno rispetto di ogni norma di legge in vigore.

La cooperativa, per il raggiungimento degli obiettivi sociali potrà ancora: usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in materia di cooperazione sia statali, che regionali, comunitari e di ogni altro ente.

In conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia i soci potranno effettuare versamenti a fondo perduto, in conto capitale o finalizzati alla copertura di perdite di esercizio. La cooperativa potrà ricevere prestiti infruttiferi da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, per fronteggiare temporanee esigenze di liquidità secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e da apposito regolamento approvato con decisione dei

soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa potrà usufruire di beni immobili e/o mobili di sua proprietà, in affitto, in comodato ed a qualsiasi altro titolo previsto dalla legge, anche confiscati alla criminalità organizzata. Provvedere all'istruzione cooperativistica e professionale, anche mediante l'istituzione di corsi di perfezionamento, addestramento e qualificazione. Compiere tutte le operazioni d'ordine tecnico, finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessarie al raggiungimento dei fini sociali. Tutti i soci sono tenuti a prestare la propria opera nell'interesse della società.

Art. 6 - Requisiti mutualistici

La cooperativa:

- destina annualmente al fondo mutualistico di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 una quota pari al 3% dell'utile di esercizio.
- non può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
- non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
- non può distribuire le riserve fra i soci operatori.
- devolverà, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi

eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO III Associati - Rapporto Associativo

Art.7 - soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Possono essere soci le persone svantaggiate indicate dall'art. 4 comma 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381 nella misura di almeno il 30% dei soci.

Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

La cooperativa ai sensi della legge 381/1991 può avere soci volontari nel numero e alle condizioni dalla stessa legge stabiliti. I soci volontari prestano la loro opera gratuitamente. Essi sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci; il loro numero complessivo non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

L'ammissione dei soci è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa e deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Nel caso in cui si debba scegliere tra più soci, la priorità per l'ammissione verrà data a chi tra esperienza lavorativa, competenza e professionalità e/o esperienza di tipo cooperativo verrà ritenuto più idoneo alle esigenze della cooperativa.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio o in imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

A tal fine, l'organo amministrativo, ai fini dell'ammissione, valuterà se esiste la suddetta condizione e la eventuale dimensione dell'attività.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre

società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Art. 8 - Soci speciali

Il Consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa sociale.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici.

La durata del periodo di formazione od inserimento è stabilito in anni da uno a cinque. Essa viene determinata dall'Organo di amministrazione, tenendo conto delle caratteristiche del socio, delle esigenze della cooperativa e delle sue strategie di medio e lungo periodo.

La delibera di ammissione dell'organo di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione

professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

le azioni o le quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% di quello previsto per i soci ordinari.

I soci speciali ammessi non possono superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 21, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e

dall'articolo 15 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 9.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13.

Non può rappresentare in assemblea altri soci e non possono determinare le maggioranze richieste e previste dallo statuto.

Art. 9 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività di lavoro svolta o da svolgere, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà

comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 34 del presente statuto.

g) alla domanda di ammissione le persone svantaggiate dovranno allegare documentazione proveniente da pubblica amministrazione attestante la condizione di persona svantaggiata.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio Sindacale, se nominato, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alle Cooperative assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della cooperativa.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sull'ammissione della domanda, determinando:

§ le modalità ed i termini di versamento del capitale sociale;

§ l'eventuale sovrapprezzo, da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo

bilancio approvato, che dovrà essere versato con la stessa modalità ed i termini del capitale sociale;

§ sull'eventuale tassa di ammissione;

§ sul tipo di rapporto di lavoro che verrà instaurato con la cooperativa.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso l'aspirante socio può chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 - Obblighi del socio

I soci operatori sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo 22;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di

approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,

a tenere una condotta personale e professionale coerente con le finalità della Cooperativa e ad assumere comportamenti e relazioni che non siano in contraddizione con i principi di legalità e di valore sociale ed etico a cui si ispira la cooperativa. In particolare, nella vita lavorativa e privata, i soci devono tassativamente astenersi da qualunque tipo di relazione consapevole con soggetti condannati per reati di stampo mafioso o indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, alla 'ndrangheta o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Articolo 11 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 12 - Incompatibilità

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative

che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti o esercitare in proprio attività in concorrenza con la cooperativa, salvo specifica autorizzazione dell'Organo di amministrazione che può tenere conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Art. 13 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 14 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'Organo di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare le procedure arbitrali.

Art. 15 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;

che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;

che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;

che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 12, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;

che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;

che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato:

- 1) per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa;
- 2) per mutuo consenso;
- 3) per dimissioni anche in periodo di prova;
- 4) per licenziamento anche per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- 5) per perdita di appalto da parte della cooperativa;

che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato:

1) per mutuo consenso;

2) per recesso contrattuale comunicato dal socio;

3) per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;

4) per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa.

che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;

che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

che in qualche modo danneggi moralmente e materialmente la Società, oppure fomenti dissidi tra i soci;

che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;

che, senza giustificato motivo, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società.

Nei casi indicati dalle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione potrà avvenire solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di recesso o di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali.

Art. 16 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci-cooperatori destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione e comunicazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue l'estinzione del rapporto sociale e la cessazione del rapporto mutualistico.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale regolamentato dal presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'organo amministrativo dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 17 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del



successivo articolo 20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale, ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 20, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore ad un quarto.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura di detto esercizio. In mancanza di tale domanda, le somme spettanti ai soci uscenti e agli eredi o legatari dei soci defunti, saranno devolute alla riserva ordinaria. In ogni caso, i soci receduti ed esclusi rispondono, per due anni dal giorno il cui recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati e verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e

*Carlo Badi
Sonia Timpanello
Sofia Baccin
Vincenzo Di Franco
Francesca Di Franco*

Maria Lucia



non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società sino al giorno in cui la cessazione di qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

Art. 18 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità previste dal presente statuto.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 9. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 17.

Art. 19 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci deceduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.

Titolo IV - Strumenti finanziari

Articolo 20 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del c.c.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Carlo Pini
Giuseppe Pini
Sebastiano Pini
Antonio Pini
Roberto Pini
Massimo Pini



Titolo V - Ristorni

Art. 21 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:

- a) il tipo di scambio mutualistico;
- b) il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento, che non deve essere inferiore ad un quarto;
- c) i limiti previsti dalla normativa in vigore.

I risultati di esercizio, erogabili ai soci a titolo di ristorno, non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività economica svolta con i soci.

Oltre al suddetto limite di carattere generale, è necessario rispettare anche quello previsto dall'art. 3, comma 2, lettera b della legge 142/01.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale;

Titolo VI - Patrimonio sociale - Esercizio Sociale

Art. 22 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti richiesti.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 34.

Art. 24 – Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale chiuderà al trentuno dicembre duemilaquindici (31/12/2015).

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 21 e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 19;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere f) e g) dell'art. 20.

Gli importi destinati all'erogazione del ristorno, all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile e al Fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del capitale sociale e alla costituzione ed incremento delle riserve divisibili.

TITOLO VII - Organi

Art. 25 - Organi della società

Sono organi della società:

L'assemblea dei soci;

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;

Il Presidente;

Il Collegio sindacale, se istituito e se ricorrono le condizioni di cui all'art. 2543 del Codice Civile.

Art. 26 - Assemblea dei soci cooperatori

*Carlo P. Rossi
Sonia Emicelle
Sposilio - Valerino
Medicina*



1 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie

2 - L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione mediante avviso, contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo (nella sede o altrove purché nel territorio nazionale) dell'adunanza, e la data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, secondo le modalità seguenti:

3 - Avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza unitamente ad avviso comunicato ai soci con mezzi idonei che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 10 giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

4 - In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi e il revisore se nominato.

5 - Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

6 - La convocazione può essere effettuata negli altri modi indicati dalla legge. L'assemblea potrà anche essere convocata tramite comunicazione via fax o via posta elettronica, purché venga trasmessa a recapiti telefonici o indirizzi comunicati ufficialmente dai singoli soci.

Nel caso in cui non tutti i soci sono in possesso di fax o di posta elettronica, l'assemblea potrà essere convocata in forma diversificata.

7 - In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 - Assemblea ordinaria dei soci

1- L'assemblea ordinaria dei soci:

- a) delibera sulla costituzione, così come prevista dall'articolo 4 del presente statuto, del fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione il potenziamento aziendale;
- b) delibera sull'emissione di azioni di partecipazione cooperativa per la realizzazione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo tecnologico, all'ammodernamento, alla ristrutturazione e al potenziamento aziendale;
- c) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo.

Con l'approvazione del bilancio consuntivo, l'assemblea ordinaria dei soci deve pure approvare, annualmente, gli stati di attuazione dei programmi pluriennali di cui all'articolo 4 del presente statuto;

- d) procede alla nomina delle cariche sociali predeterminando il numero dei consiglieri da eleggere;
- e) determina la misura dei gettoni di presenza, da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci e del revisore se nominato;
- f) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;

Handwritten signatures and notes:
Giuseppe Rossi
Sonia Tompizello
Roberto...
Marta...
1991
A circular stamp is partially visible on the left side of the page.

g) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci e del revisore se nominato;

h) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

i) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 aprile 2001, n. 142;

j) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;

k) delibera all'occorrenza un piano di crisi aziendale con le relative forme di apporto, anche economico, dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

l) la ripartizione del ristorno;

m) la ripartizione degli utili.

n) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ;

o) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;

p) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare.

2 - Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ed eventualmente, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. L'assemblea si riunisce



inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale se istituito o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

3 - L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

4 - La proposta di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Art. 28 - Costituzione dell'Assemblea

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 - Votazioni in assemblea

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 30 Diritto di voto in assemblea

Carlo Pardi
Somma Trampello
Roberto Pardini
Lorenzo Pardi

W. Pardini


Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte;

Ogni socio cooperatore ha diritto ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci speciali si applica l'articolo 8 del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta. I soci possono avvalersi della delega di rappresentanza di cui all'art. 7 della legge 17 febbraio 1971 n. 127.

Art. 31 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

L'Assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.

Art. 32 - Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di



amministrazione.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed il vice presidente.

Le deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e da un segretario. Detto verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno, nonché tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della

Stefano Berti
Sonia Tansella
Roberto Berti
Vito D'Ingrà
Antonio D'Ingrà
Maurizio D'Ingrà
Maurizio D'Ingrà



riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la

cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.. Nella medesima relazione gli

amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, di amministrazione. In sua comprovata assenza o inadempimento la rappresentanza e la firma sociale sono trasferiti al vice presidente.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli

*Carlo Posti
Giovanni Tommaselli
Giovanni Tommaselli
Vittorio D'Angelo
Leandro Ruffalo*

Maria Lucia



Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione e che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelle che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea. Può perciò anche deliberare l'adesione della Cooperativa a Consorzi di Cooperative e ad Organismi federativi o Consortili la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche o compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la Società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può apportare al presente Statuto tutte le modifiche che possono essere richieste in sede di omologazione e iscrizione nel registro prefettizio.

Art. 33 - Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1,

amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale esercita il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409 - bis e deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.e..

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto

nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti;
le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei
presenti.

Il sindaco, dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del
proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle
adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se
nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

In sostituzione del Collegio Sindacale i soci possono stabilire che il
controllo contabile potrà essere esercitato da un Sindaco unico, scelto tra i
Revisori Contabili, iscritto nell'apposito registro istituito dal Ministero di
Grazia e Giustizia.

TITOLO VIII - Controversie

Art. 34 - Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la
cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto
sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento
obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro
nominato da un soggetto indicato, di comune accordo, da entrambe le parti,
il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 giorni dall'incarico ricevuto.
Nel caso in cui le parti non trovino l'accordo comune, l'arbitro sarà
nominato, entro lo stesso termine sopra indicato, dal Responsabile
territoriale dell'Associazione di tutela e rappresentanza, cui aderisce la
cooperativa. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel

*Giulio Pardi
Giovanni Ferrarini
Roberto Pardi
Piero S. Pardi
Piero S. Pardi*

M. Malinconico



termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale/irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO IX - Scioglimento e liquidazione

Art. 35 - Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 36 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X Disposizioni generali e finali

Art. 37 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole in merito allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Per tutto quanto non regolato dall'Atto Costitutivo di cui il presente Statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle Società Cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari.

Palermo 15/12/2014


Giulio Patti

Anna Trizzello

Stefano Valentini

Piero D'Angelis

Maria Rita



Registrate

a Palermo

il 16-12-2014

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Palermo, li 30 DIC. 2014

148 el n. 13805/17



Iscritta il 19 dicembre 2014 al Registro delle
Imprese di Palermo.

